

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0133/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 1

Organizzazione

1. L'effettuazione del corso di formazione di cui all'articolo 27, ottavo comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è disposta con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per una durata non superiore a 30 giorni, anche non continuativi, e comunque non inferiore a 100 ore complessive.

2. L'organizzazione del corso è affidata al Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione regionale delle foreste.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina, su proposta del Direttore regionale delle Foreste, del Direttore del corso, individuato tra dipendenti con qualifica funzionale non inferiore a funzionario, e di uno o due Vicedirettori, con qualifica funzionale non inferiore a segretario-maresciallo, con compiti di assistenza e di sostituzione del direttore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 2

Programma

1. La struttura cui è affidata l'organizzazione del corso ne predispone il relativo programma, definendo altresì il preventivo di spesa.

2. L'approvazione del programma del corso e del relativo preventivo di spesa, l'assegnazione dei fondi necessari e la nomina dei docenti avvengono con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

3. I docenti vengono individuati nell'ambito del personale dipendente della Regione o di altre pubbliche amministrazioni la cui specifica esperienza e preparazione professionale assicurino adeguate conoscenze in relazione alle materie di insegnamento, nonché fra esperti esterni alla pubblica amministrazione.

Art. 3

Contenuti

1. La durata del corso è stabilita in 120 ore, esclusi gli esami finali; la predisposizione del programma del corso di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuata, vista la particolare natura e le specifiche finalità del corso, in stretto coordinamento con le strutture interessate che curano, in particolare, la parte tecnica del corso medesimo.

2. Devono essere concordate, ai sensi del comma 1:

a) la sede principale del corso e le eventuali altre sedi,

scelte sulla base di criteri di opportunità e funzionalità;

b) la durata del corso e gli eventuali periodi di interruzione;

c) le materie, tra quelle indicate all'allegato A, il cui insegnamento va affidato a docenti estranei alla pubblica amministrazione e quelle che, viceversa, vanno affidate, per specifiche esigenze professionali di settore, a dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni;

d) l'elenco dei docenti;

e) il numero minimo di ore di insegnamento per ciascuna materia;

f) la dotazione di testi o dispense;

g) le esercitazioni di tiro al poligono;

h) ogni ulteriore intervento, comportante spesa, necessario a garantire lo svolgimento ottimale del corso.

3. A fronte di situazioni particolari e contingenti, tali da impedire il regolare svolgimento del corso così come programmato, il Direttore regionale della foreste provvede direttamente, su proposta del direttore del corso, alle necessarie variazioni del programma, salva successiva ratifica da parte del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Art. 4

Orari

1. Gli orari delle lezioni, dello studio, delle esercitazioni pratiche e delle altre attività formative o didattiche sono stabiliti dal Direttore del corso che li

articolerà secondo le esigenze necessarie al razionale svolgimento del corso medesimo.

Art. 5

Frequenza

1. La frequenza al corso è obbligatoria. L'avvenuta frequenza sarà documentata mediante l'apposizione giornaliera, da parte degli allievi, della propria firma su un apposito registro delle presenze in dotazione al Direttore del corso. Il registro delle presenze sarà controfirmato giornalmente dai docenti e dallo stesso Direttore o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicedirettore.

2. L'allievo è tenuto al rispetto degli orari giornalieri delle lezioni e delle esercitazioni indipendentemente dalla loro durata e dalla località di svolgimento.

3. Ai fini dell'ammissibilità agli esami finali, si considerano le ore di effettiva presenza alle lezioni, alle ore di studio, alle esercitazioni ed alle attività previste come obbligatorie dal programma del corso.

4. L'allievo rimane comunque soggetto alle sanzioni disciplinari previste al Capo IV del Titolo II della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed è escluso dal corso per inosservanza grave e ripetuta degli obblighi di frequenza e comportamento.

5. I provvedimenti disciplinari e di esclusione dal corso sono adottati con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale su proposta del Direttore regionale delle foreste, sentito il Direttore del corso.

Art. 6

Esclusioni

1. L'allievo è comunque escluso dal corso e dall'esame finale:

- a) al raggiungimento di tre giornate di assenza ingiustificata, anche non consecutive;
- b) qualora sia assente per un periodo superiore al 20% della durata complessiva del corso;
- c) per inosservanza grave e ripetuta degli obblighi di frequenza e comportamento.

2. Si intendono assenze giustificate esclusivamente quelle per malattia, infortunio o altri gravi motivi personali o familiari, purché supportate da adeguata documentazione; il direttore del corso valuta la congruità della documentazione giustificativa presentata a supporto dell'assenza.

3. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio, l'allievo è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo.

4. Gli allievi, la cui assenza sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 7

Obbligo di frequenza

1. Ai sensi dell'articolo 49, commi settimo e ottavo, della legge regionale 53/1981, gli allievi sono tenuti a partecipare al corso di formazione per il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Ad essi spetta, ove compete ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione.

2. L'eventuale utilizzazione di strutture regionali destinate all'alloggio per gli allievi è disciplinata con provvedimento del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Art. 8

Esami

1. Gli esami conclusivi del corso consistono in una prova scritta, anche a risposta sintetica, ed in un colloquio vertenti sulle materie oggetto del corso medesimo.

2. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione della prova scritta e di 30 punti per la valutazione del colloquio.

3. La valutazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio. L'esame si intende superato se il candidato abbia riportato un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuna delle due prove.

Art. 9
Commissione

1. La Commissione d'esame, composta dal Direttore del corso, che la presiede, e da quattro docenti del corso designati dal Direttore medesimo, viene nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione d'esame sono attribuite ad un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario-maresciallo.

Art. 10
Trattamento economico dei docenti

1. Al personale regionale che partecipa al corso in qualità di docente si applica la disciplina del trattamento di missione e dello straordinario prevista dalla normativa regionale.

2. Ai docenti estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un compenso orario, da fissarsi con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale avuto riferimento a quelli previsti al punto 9.7 delle Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo della Direzione regionale della formazione professionale.

Art. 11
Conseguimento della qualifica

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale all'allievo, coadiutore-guardia profilo professionale guardia del C.F.R., che abbia utilmente superato la prova d'esame, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 27, ottavo comma, della legge regionale 53/1981, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 13/1998.

MATERIE DI INSEGNAMENTO

- 1) Diritto penale.
- 2) Diritto processuale penale.
- 3) Tecniche di polizia giudiziaria e coordinamento dell'attività di vigilanza.
- 4) Armi e tiro.
- 5) Nozioni di coordinamento e comando della stazione forestale.
- 6) Legislazione forestale ed ambientale (aggiornamento).